



Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Nord Milano	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE          L'ATTIVITA' IN REGIME          DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE          (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b>  <i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i>	Rev. 0	Pag. 1 di 12
		ASSTNM-REG-009	

# REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (GIA' AREA A PAGAMENTO)

*(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)*


Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
18/10/2021	Prima Emissione	Dott.ssa Silvia Liggeri (DIR UOC AAGG) Dott.ssa Clara Carbone Sig.ra Marika Dossi Sig.ra Daniela Romeo	Dott.ssa Teresa Leggieri (RQA)	Dott. Giovanni Palazzo (DAA) Dott.ssa Anna Lisa Fumagalli (DSA)

“Il presente documento in formato cartaceo è da considerarsi fuori controllo, salvo la presenza di firma di approvazione”.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b></p> <p><i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i></p>	<p>Rev. 0</p>	<p>Pag. 2 di 12</p>
		<p>ASSTNM-REG-009</p>	

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento e campo di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Fonti normative	pag. 3
Art. 3 - Definizione e obiettivi dell'attività in regime di "prestazioni aggiuntive"	pag. 4
Art. 4 - Norme generali	pag. 5
Art. 5 - Personale avente titolo	pag. 5
Art. 6 - Tempi di esecuzione	pag. 6
Art. 7 - Modalità di definizione dei progetti di prestazioni aggiuntive	pag. 7
Art. 8 - Progetto per lo svolgimento dell'attività	pag. 7
Art. 9 - Procedure di controllo	pag. 8
Art. 10 - Rendicontazione dell'attività	pag. 9
Art. 11 - Debito orario	pag. 10
Art. 12 - Remunerazione dell'attività	pag. 10
Art. 13 - Liquidazione dei compensi	pag. 11
Art. 14 - Assicurazione	pag. 11
Art. 15 - Anticorruzione	pag. 11
Art. 16 - Trasparenza	pag. 11
Art. 17 - Validità	pag. 11
Art. 18 - Norme finali	pag. 12
Allegati	pag. 12

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b></p> <p><i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i></p>	Rev. 0	Pag. 3 di 12
		ASSTNM-REG-009	


### **Art. 1 - Oggetto del regolamento e campo di applicazione**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio dell'attività in regime di "prestazioni aggiuntive" (già area a pagamento) presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, svolta dal personale della Dirigenza Medica e della Dirigenza non medica del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e dal personale del Comparto, che svolge funzioni di supporto a tale attività, sulla base di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale e regionale vigente e dai CC.CC.NN.LL. del personale coinvolto.

### **Art. 2 - Fonti normative**

L'istituto delle prestazioni aggiuntive trova corrispondenza:

- nell'art. 15 quinquies, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii. che prevede la possibilità da parte delle aziende del SSN di richiedere ai propri dirigenti, al di fuori dell'impegno di servizio e dietro partecipazione ai relativi proventi, prestazioni ad integrazione delle normali attività istituzionali allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive in carenza di organico, in accordo con le équipe interessate e secondo programmi predisposti dall'azienda stessa;
- nella D.G.R. n. VI/47675 del 29 dicembre 1999 che introduce espressamente l'istituto dell'area a pagamento nell'ambito delle determinazioni riguardanti il contenimento dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e la corrispondente riduzione delle liste di attesa;
- nel D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN" che prevede la possibilità di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in situazione di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia, anche al fine della riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa;
- nelle successive D.G.R. n. VIII/2307 e n. VIII/2308 del 5 aprile 2006 che definiscono l'area a pagamento quale strumento utile finalizzato al miglioramento delle performance e ne stabiliscono la chiara separazione dall'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, che deve essere disciplinata sulla base di appositi regolamenti aziendali in coerenza con la normativa vigente;
- nel C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (in particolare artt. 24 e 115) che, oltre a riconfermare quanto già previsto dalle precedenti normative, stabilisce che qualora tra i servizi istituzionali da assicurare, eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 24, rientrino i servizi di guardia notturna, gli stessi dovranno avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali;

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b></p> <p align="center"><i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i></p>	Rev. 0	Pag. 4 di 12
		ASSTNM-REG-009	

- nel Verbale di Confronto tra la Delegazione trattante di parte pubblica della Direzione Generale Welfare e le Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell'area Sanità avente ad oggetto la "Definizione delle Linee Generali di indirizzo nelle materie di cui all'art. 6 del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019" del 3 febbraio 2021, che ribadisce che l'istituto delle prestazioni aggiuntive:
  - riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e non può essere utilizzato quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali;
  - deve essere utilizzato prioritariamente in caso di carenza di personale rispetto alla previsione dei piani triennali dei fabbisogni, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione;
  - va utilizzato in via privilegiata per il contenimento delle liste di attesa;
  - è realizzato su base volontaria;
  - va preventivamente programmato anche con il supporto delle équipe, condiviso e comunicato formalmente.

### **Articolo 3 - Definizione e obiettivi dell'attività in regime di prestazioni aggiuntive**


E' definita attività in regime di prestazioni aggiuntive l'erogazione di prestazioni ad integrazione delle attività istituzionali la cui esecuzione risulti formalmente concordata, in via eccezionale e temporanea e oltre l'orario di servizio, tra l'Azienda e le équipe interessate a fronte dell'esaurimento delle capacità produttive delle relative strutture, nel rispetto delle direttive regionali in materia e con le seguenti finalità:

- ridurre liste e tempi di attesa;
- incrementare la produzione, incentivando il personale;
- ampliare e facilitare la possibilità di accesso alle prestazioni da parte dell'utenza;
- ottimizzare l'uso delle risorse strumentali e strutturali;
- fronteggiare eventuali carenze di organico.

Il ricorso a questo istituto da parte delle aziende del SSN si configura pertanto come opzione in deroga alle ordinarie modalità di gestione da applicarsi ad integrazione delle attività istituzionali per periodi di tempo chiaramente definiti e non superiori a quanto necessario per ricondurre i tempi di erogazione delle prestazioni agli standard regionali.

Ciò premesso, presso questa ASST, il ricorso alle prestazioni aggiuntive può essere contemplato qualora:

- sussistano criticità nella dotazione organica e/o nei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rispetto agli standard regionali previsti;
- abbia avuto luogo una negoziazione diretta con il personale operante presso le strutture di cui sopra al fine di concordare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive in termini di volumi, tempi, modalità di esecuzione e relativi compensi;

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b></p> <p><i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i></p>	Rev. 0	Pag. 5 di 12
		ASSTNM-REG-009	

- si presenti un manifesto e dimostrato esaurimento delle capacità produttive delle strutture implicate nell'erogazione di tali prestazioni;
- venga assegnato un obiettivo specifico da Regione Lombardia, per il quale si prevede il ricorso a prestazioni aggiuntive.

#### **Articolo 4 - Norme generali**

Non possono essere erogate come prestazioni aggiuntive le prestazioni ambulatoriali rese dai servizi di emergenza, terapia intensiva, rianimazione e le prestazioni per le quali sia prevista obbligatoriamente l'erogazione in forma gratuita.

Nell'esecuzione delle attività in regime di prestazioni aggiuntive devono essere garantiti gli stessi standard qualitativi e di personale adottati nell'ambito dell'attività istituzionale.

Non possono accedere a questo istituto le strutture eroganti per le quali, nell'ambito della normale attività istituzionale e dei relativi tempi di attività, non sia riscontrabile l'esaurimento delle capacità produttive in relazione alle risorse umane e strumentali assegnate, oppure per le quali la domanda di prestazioni non sia tale da determinare il superamento degli standard regionali previsti come tempi di attesa massimi, salvo l'assegnazione di obiettivi regionali specifici.

Di norma, non possono inoltre accedere le strutture dell'azienda che abbiano riportato rilevanti e non giustificabili riduzioni dei volumi dell'attività istituzionale nell'anno precedente l'avvio di una possibile fase di negoziazione diretta.


L'attività erogata in regime di prestazioni aggiuntive costituisce attività aziendale a tutti gli effetti; si applicano pertanto, nell'ambito di tale attività, tutti i regolamenti, protocolli, regole e sanzioni disciplinari normalmente vigenti e previsti per l'esercizio dell'attività istituzionale.

L'attività da parte del personale medico con rapporto di lavoro esclusivo che si è reso disponibile, dovrà avvenire al di fuori del normale orario di servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e dall'art. 24 comma 15 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità.

#### **Articolo 5 - Personale avente titolo**

Ai progetti di attività svolte in regime di prestazioni aggiuntive, può partecipare, su base volontaria:

- il personale dipendente della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria non medica con rapporto di lavoro esclusivo;
- il personale dipendente sanitario del comparto che svolge funzioni di supporto all'attività, contribuendovi direttamente;
- il personale dipendente amministrativo e tecnico del comparto che svolge ulteriori funzioni di supporto all'attività.

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE          L'ATTIVITA' IN REGIME          DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE          (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b>  <i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i>	Rev. 0	Pag. 6 di 12
		ASSTNM-REG-009	

Non sono ammessi a partecipare a progetti di prestazioni aggiuntive le figure che si ritrovano in queste casistiche:

- personale in aspettativa e/o congedo e/o permesso a qualsiasi titolo, retribuito o non;
- personale con impegno orario ridotto (part-time - allattamento - fruizione di permessi su base oraria);
- personale in malattia e/o infortunio;
- personale con limitazioni che non consentano l'espletamento della mansione in parola;
- personale assente dal servizio in quanto sospeso per motivi disciplinari;
- personale che presenti un saldo orario negativo rispetto a quello istituzionalmente dovuto;
- personale dipendente con contratto di lavoro non esclusivo (extra-moenia).

Le prestazioni rese in regime di prestazioni aggiuntive rientrano nell'attività di servizio e, quindi, concorrono nel calcolo dell'orario di lavoro e dei riposi giornalieri.

Ai sensi dell'art. 41 dell'ACN 31 marzo 2020, il personale medico specialista ambulatoriale può partecipare, su base volontaria, a progetti di prestazioni aggiuntive previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate da accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi nell'area specialistica; gli accordi individuano le prestazioni e le attività individuali o in forma aggregata per raggiungere gli specifici obiettivi e definiscono le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse.


### **Articolo 6 - Tempi di esecuzione**

Le attività in regime di prestazioni aggiuntive si svolgono in orari extra-istituzionali per gli operatori coinvolti, ampliando in tal modo l'effettiva disponibilità di accesso alle prestazioni in favore degli assistiti.

Per le prestazioni soggette a prenotazione devono essere predisposte specifiche agende. Nei periodi di chiusura o riduzione della normale attività istituzionale non è consentito lo svolgimento di attività in regime di prestazioni aggiuntive.

Il personale coinvolto effettua l'attività in regime di prestazioni aggiuntive mediante specifica timbratura causalizzata, attivando l'apposito tasto funzionale dei rilevatori di presenze secondo le procedure previste; analogamente procede alla timbratura in uscita al termine dell'attività.

Le prestazioni erogate devono essere inderogabilmente registrate in maniera separata dalle prestazioni rese in ambito istituzionale (ad esempio per l'attività ambulatoriale si utilizzano agende dedicate e specifiche codifiche); dove non è possibile effettuare tale registrazione, l'azienda deve attivare un sistema di monitoraggio ad hoc (ad esempio per le guardie notturne).

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Nord Milano	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE          L'ATTIVITA' IN REGIME          DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE          (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b>  <i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i>	Rev. 0	Pag. 7 di 12
		ASSTNM-REG-009	

### **Articolo 7 - Modalità di definizione dei progetti di prestazioni aggiuntive**

In sede di definizione annuale di budget, tenuto conto delle indicazioni regionali e nel rispetto dei tempi concordati, la Direzione Strategica negozia, con i Dirigenti Responsabili interessati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate e definisce gli obiettivi strategici, le priorità di intervento e le progettualità, declinati anche per le strutture sanitarie in obiettivi specifici e misurabili.

Nel rispetto delle linee di indirizzo regionali la Direzione Strategica programma e definisce in quale ambito sia necessario un impegno aggiuntivo per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli già negoziati, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 24 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità. Conseguentemente la Direzione Strategica negozia, con le équipe interessate, i volumi di prestazioni aggiuntive e condivide i progetti relativi all'attivazione di tali prestazioni (ambulatoriali, sedute operatorie, turni di guardia notturna, ecc.).


Ai sensi dell'art. 115, comma 2 bis, lett. c) del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità e con riferimento all'attività aggiuntiva di turni di guardia notturna, la Direzione Strategica definisce con apposito provvedimento aziendale un tetto massimo annuale delle guardie retribuibili non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle linee di indirizzo regionali relative alla disciplina delle guardie.

In caso di necessità, con il fine di non incorrere nell'interruzione del servizio assistenziale possono essere autorizzati progetti di prestazioni aggiuntive anche in corso d'anno, avendone verificato i presupposti e la disponibilità di fondi.

### **Articolo 8 - Progetto per lo svolgimento dell'attività**

La Direzione Strategica incarica l'Ufficio Gestione Operativa di redigere i progetti, oggetto di negoziazione, utilizzando il modulo ASSTNM-REG-009-All. 1, che prevede i seguenti contenuti:

- Titolo dell'iniziativa;
- Personale coinvolto suddiviso per qualifica;
- Descrizione della situazione eccezionale e temporanea che rende necessaria l'attivazione del progetto;
- Situazione dell'organico della U.O.C. interessata;
- Obiettivi e durata del progetto;
- Impegno richiesto al personale in termini di ore/prestazioni richiesto al personale che ha aderito al progetto (per ciascuna qualifica);
- Spesa complessiva presunta per tutta la durata del progetto e nello specifico:

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (GIÀ' AREA A PAGAMENTO)</b>  <i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i>	Rev. 0	Pag. 8 di 12
		ASSTNM-REG-009	

- a) costi del personale suddiviso per qualifica, con riferimento ai compensi orari fissati all'art. 12 del presente Regolamento;
- b) spesa extra progetto (per es. pulizia e servizi correlati all'ampliamento dell'orario);
- Numero di prestazioni aggiuntive previste nel periodo di durata del progetto;
- Indicazione se il progetto è di nuova proposizione oppure è in prosecuzione di analogo in precedenza approvato; in questo caso, il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione sull'andamento di detta iniziativa nel periodo in precedenza autorizzato e sui risultati conseguiti;
- Acquisizione di parere della U.O.C. Controllo di Gestione e Programmazione;
- Sottoscrizione da parte del Direttore Sanitario, e ove necessario del Direttore Socio Sanitario, del Dirigente Responsabile della U.O.C. coinvolta, del Direttore di Dipartimento e del Direttore Medico del P.O. interessato.

I moduli, dopo acquisizione del parere e sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti, vengono trasmessi alla U.O.C. Affari Generali per la predisposizione dell'atto deliberativo che autorizza l'esecuzione dell'attività.

#### **Articolo 9 - Procedure di controllo**

L'attività svolta in regime di prestazioni aggiuntive è soggetta a regolari procedure di controllo.


Il Responsabile della U.O.C. coinvolta nel progetto - di concerto con il Direttore di Dipartimento, laddove previsto, e con il Direttore Medico di Presidio - vigilano sull'andamento dell'iniziativa nel rispetto delle disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro, monitorano mensilmente l'attività stessa, che non deve eccedere il costo autorizzato, e relazionano, al termine del progetto stesso, alla Direzione Sanitaria Aziendale, e ove necessario alla Direzione Socio Sanitaria Aziendale.

Il Responsabile della U.O.C., inoltre, rendiconta mensilmente le ore di prestazioni aggiuntive effettuate, relazionando mensilmente all'Ufficio Gestione Operativa e alla U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione.

L'Ufficio Gestione Operativa, attraverso il monitoraggio dei progetti di prestazioni aggiuntive, finalizzato ad evidenziare tempestivamente eventuali scostamenti della gestione reale rispetto a quella attesa, anche in termini di saturazione delle agende di prenotazione, valuta l'efficacia dei progetti sulle liste d'attesa e relaziona periodicamente alla Direzione Strategica. Nel caso in cui si verifichi uno scostamento, previa autorizzazione della Direzione Strategica, l'Ufficio Gestione Operativa procede con l'eventuale rettifica del budget stanziato sul singolo progetto o alla rimodulazione delle agende di prenotazione.

La U.O.C. Controllo di Gestione e Programmazione è responsabile di:



	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b>  <i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i>	Rev. 0	Pag. 9 di 12
		ASSTNM-REG-009	

- verificare preventivamente l'attivazione di progetti di prestazioni aggiuntive, dove richiesto, in base all'analisi dei carichi di lavoro;
- verificare il rispetto dei volumi di produzione concordati nel progetto e la corretta rendicontazione.

La U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione mensilmente:

- verifica i rendiconti forniti dal Responsabile della U.O.C. coinvolta nel progetto e la corrispondenza tra tali rendicontazioni e le timbrature del personale, appositamente identificate per segnalare l'esecuzione di attività in regime di prestazioni aggiuntive;
- verifica che l'operatore, fatto salvo per chi svolge turni multiperiodali, abbia effettuato il suo debito orario prima di procedere con il pagamento delle ore di prestazioni aggiuntive;
- corrisponde, ai dipendenti che hanno partecipato all'iniziativa in questione, i compensi previsti dal C.C.N.L. contestualmente alle competenze stipendiali, nei limiti delle risorse assegnate.

Eventuali irregolarità rispetto a quanto stabilito nei progetti autorizzati o rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento, emergenti dalle procedure di controllo, comportano la sospensione della liquidazione dei corrispondenti compensi e devono essere tempestivamente segnalate a tutte le figure coinvolte nel processo autorizzativo affinché ciascuno, per quanto di propria competenza, stabilisca e adotti i provvedimenti del caso.


L'Azienda può, in qualunque momento, interrompere, prorogare o modificare i progetti di prestazioni aggiuntive, qualora intervengano contestazioni di irregolarità, valutazioni negative sull'accessibilità alle prestazioni, necessità derivanti dalla periodica valutazione sui tempi di attesa o qualora venissero adottate nuove direttive o regolamentazioni in materia.

### **Articolo 10 - Rendicontazione dell'attività**

I dirigenti autorizzati all'esecuzione del progetto si impegnano alla resa delle prestazioni in regime di prestazioni aggiuntive nel rispetto dei tempi, dei volumi e delle modalità convenute in sede di negoziazione e formalizzate nel progetto stesso, nonché delle norme contenute nel presente Regolamento.

Poiché l'erogazione dei compensi è strettamente connessa all'attività resa, i Direttori delle U.O.C. predispongono la relazione mensile di cui all'articolo precedente e rendicontano l'attività eseguita, indicando, per tutte le categorie professionali coinvolte, le ore svolte da parte di ogni soggetto partecipante all'attività, congiuntamente al tipo e al numero delle prestazioni eseguite direttamente o supportate.

Tale rendicontazione, sottoscritta dal Direttore della U.O.C., deve essere effettuata mensilmente e trasmessa, entro la prima settimana del mese successivo all'esecuzione

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b></p> <p><i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i></p>	Rev. 0	Pag. 10 di 12
		ASSTNM-REG-009	

delle prestazioni, utilizzando il modulo ASSTNM-REG-009-All. 2, contenente l'elenco del personale che ha partecipato all'attività e gli orari nei quali l'attività è stata svolta.

### **Articolo 11 - Debito orario**

Nel caso in cui il dipendente risulti in debito orario mensile, fatto salvo per chi svolge turni multiperiodali, la U.O.C. Risorse Umane ed Organizzazione non procede alla remunerazione dei compensi come attività di prestazioni aggiuntive, bensì procede a trasformare le ore svolte in regime di prestazioni aggiuntive in ore di servizio istituzionale, al fine di pareggiare il monte ore dovuto nel mese.


### **Articolo 12 - Remunerazione dell'attività**

Lo svolgimento di attività in regime di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'orario di servizio comporta una remunerazione aggiuntiva delle risorse umane coinvolte, determinata esclusivamente in conformità a quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti, fatte salve norme derogatorie eccezionali e/o emergenziali.

Tale remunerazione avviene secondo i seguenti importi, salvo diverse indicazioni regionali o nazionali:

- personale della dirigenza medica (art. 24, comma 6, C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità):
  - prestazioni aggiuntive: tariffa oraria lorda pari a Euro 60,00 onnicomprensivi ai fini IRPEF (esclusi oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Azienda) - ("Verbale di Confronto avente ad oggetto la definizione delle Linee Generali di indirizzo nelle materie di cui all'art. 6 del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019" del 3 febbraio 2021);
  - turno di guardia notturna da 12 ore: tariffa lorda pari a Euro 480,00 onnicomprensivi;
- personale del comparto:
  - Infermiere, Tecnico di laboratorio, Ostetrica, Fisioterapista, Ortottista, Assistente Sanitario - Euro 35,00/ora lordi comprensivi di oneri sociali ed IRAP;
  - Tecnico di radiologia - Euro 35,00/ora lordi comprensivi di oneri sociali ed IRAP;
  - Tecnico di radiologia (per prestazioni di Mammografia, TAC, RMN) - Euro 46,31/ora lordi comprensivi di oneri sociali ed IRAP;
  - OSS, Amministrativo - Euro 25,00/ora lordi comprensivi di oneri sociali ed IRAP.

La remunerazione per l'attività in regime di prestazioni aggiuntive avviene, per le diverse categorie professionali coinvolte, unicamente sulla base dei compensi stabiliti e delle ore effettivamente dedicate all'attività stessa nel rispetto dei volumi di produzione oraria concordati per i diversi tipi di prestazione attraverso i progetti autorizzati; non sono pertanto contemplati compensi aggiuntivi né in caso di superamento dell'orario concordato per l'esecuzione delle prestazioni, né in caso di superamento dei volumi di produzione oraria pattuiti.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Nord Milano	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE          L'ATTIVITA' IN REGIME          DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE          (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b>  <i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i>	Rev. 0	Pag. 11 di 12
		ASSTNM-REG-009	

### **Articolo 13 - Liquidazione dei compensi**

In assenza di irregolarità riscontrate attraverso l'esecuzione dei controlli mensili previsti dal presente regolamento, i compensi per l'attività svolta in regime di prestazioni aggiuntive vengono corrisposti con gli stipendi del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle prestazioni.

Ai fini di un generale monitoraggio dell'assorbimento delle risorse autorizzate per ogni singolo progetto, la U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione invia mensilmente un prospetto di rendicontazione, comprendente gli ultimi compensi erogati, alle seguenti figure:

- Direttore della U.O.C. coinvolta;
- Direttore di Dipartimento;
- Direttore Medico di presidio di competenza;
- Ufficio Gestione Operativa;
- U.O.C. Affari Generali;
- U.O.C. Controllo di Gestione e Programmazione.

### **Articolo 14 - Assicurazione**

Le attività svolte in regime di prestazioni aggiuntive ricevono la medesima copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi prevista per l'attività svolta in regime istituzionale.

### **Articolo 15 - Anticorruzione**

Il presente regolamento è redatto nel rispetto di quanto previsto dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex Legge 190/2012 e dal Codice aziendale di comportamento, pubblicati sul sito istituzionale.


Nella stesura del presente regolamento sono state valutate le indicazioni contenute nella Deliberazione ANAC 3 agosto 2016, n. 831.

### **Articolo 16 - Trasparenza**

Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 4 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed è pertanto pubblicato sul sito web aziendale [www.asst-nordmilano.it](http://www.asst-nordmilano.it)

### **Articolo 17 - Validità**

La validità del presente regolamento - che supera ogni altra disposizione precedente - decorre dalla data della sua approvazione da parte del Direttore Generale, sino a nuove e diverse determinazioni formalmente assunte.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE L'ATTIVITA' IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (GIA' AREA A PAGAMENTO)</b></p> <p><i>(approvato con deliberazione 20 ottobre 2021, n. 855)</i></p>	<p>Rev. 0</p>	<p>Pag. 12 di 12</p>
		<p>ASSTNM-REG-009</p>	

### **Articolo 18 - Norme finali**

All'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le discipline regolamentari precedentemente approvate e sono abrogati tutti i provvedimenti adottati da ASST Nord Milano per le stesse finalità, sulle stesse materie e su tutte le attività ad esse collegate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti che disciplinano la materia.

### **Allegati**

1. ASSTNM-REG-009-Ail. 1 - "Richiesta attivazione progetto prestazioni aggiuntive (art. 24, comma 6, e art. 115, commi 2 e 2 bis - C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità)";
2. ASSTNM-REG-009-Ail. 2 - "Rendicontazione delle ore effettuate in regime di prestazioni aggiuntive".